



Comunicazione Emissioni EU ETS2
30 Aprile / anno

Comunicazione emissioni EU ETS2 30 aprile di ogni anno

Note

Certifico Srl - IT

ID 25587 | 19.02.2026 / Documentazione allegata

Comunicazione delle emissioni EU ETS2 / 1a comunicazione il 30 aprile 2026

In data 17 Febbraio 2026 è stato pubblicato sul portale del MASE ETS2 il template per la comunicazione delle emissioni 2025 nella sezione "Modulistica" ([download link](#)) del sistema EU ETS2.

ETS 2 è parallelo a ETS ma segue un flusso distinto per gli obblighi relativi all'immissione in consumo di combustibili utilizzati nell'ambito dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori (Capo IV bis della [direttiva 2003/87/CE](#) come introdotto dalla [Direttiva \(UE\) 2023/959](#)).

Il [template](#), ai sensi dell'art. 42-terdecies, comma 2, del [d.lgs. 47/2020](#) e ss.mm. e ii, deve essere presentato entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 30 aprile 2026 dai Soggetti regolamentati al Comitato ETS2 secondo le modalità di prossima pubblicazione sul Portale ETS2.

Per gli adempimenti richiesti, si rimanda il Soggetto regolamentato al Capo III bis del [Regolamento di Esecuzione \(UE\) 2018/2067](#), con particolare riferimento all'articolo 43-sexies.

Tale istanza richiederà l'invio di due documenti obbligatori:

1. il [template](#) della comunicazione delle emissioni 2025;
2. la dichiarazione di verifica della comunicazione delle emissioni annuali.

I verificatori ETS2 possono essere individuati nell'area dedicata del sito di Accredia "Banche dati" (disponibile al link: <https://www.accredia.it/banche-dati/>). L'elenco degli organismi accreditati ai fini del sistema ETS verrà visualizzato accedendo alla sezione "Organismi accreditati" e selezionando "UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2020 – Validazione e Verifica" dal campo "Schema di accreditamento".

Per ciascun organismo presente nell'elenco, occorrerà consultare la relativa scheda informativa e verificare, nella sezione "Schema di accreditamento: Validazione e Verifica", la presenza del codice 01c, che ne attesta l'idoneità per le attività di verifica ETS2.

L'accREDITAMENTO per la tipologia di verifica "EU ETS – Emission Trading System, al settore 01c. -Verifica delle emissioni che rientrano nel capo IV bis della [direttiva 2003/87/CE](#)-" è rilasciato tramite deliberazioni del Comitato settoriale di accreditamento certificazione e ispezione (CSA CI) pubblicate nella sezione del portale istituzionale di Accredia: [Documenti - Accredia](#). Alla data di pubblicazione del presente comunicato risulta pubblicata la delibera del 28 ottobre 2025 recante: "Delibera del Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO Certificazione e Ispezione del 28-10-2025"

E' possibile consultare il [template](#) della Comunicazione delle Emissioni 2025 e il [report di verifica](#) nella versione inglese pubblicati sul sito della Commissione Europea nella sezione "Documentation/Monitoring and Reporting Regulation: Guidance and templates"

MASE

[Decreto Legislativo 9 giugno 2020 n. 47](#)

Art. 3 Definizioni

eee-vicies) «**soggetto regolamentato**»: ai fini del capo V bis, qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione dei consumatori finali di prodotti energetici, che svolge l'attività di cui all'allegato I-bis [...]

...

Articolo 42-terdecies - Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

1. Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I-bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la

comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.

2. A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS2 le emissioni verificate di cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione.

...

Allegato I-bis - Attività disciplinate dal capo V-bis

[...]

Immissione in consumo di combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori.

[...]

L'EU ETS

L'EU ETS (**European Emission Trading Scheme**) di cui alla [Direttiva 2003/87/CE](#) (con le revisioni fino al 2023) è già applicato a settori come l'industria pesante e il trasporto aereo e marittimo, è uno dei principali strumenti dell'Unione Europea per contrastare il cambiamento climatico.

Questo sistema incentiva la riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare di CO₂ favorendo l'adozione di tecnologie più efficienti e l'uso di combustibili sostenibili.

L'EU ETS2

Nell'ambito delle revisioni della Direttiva **ETS** ([Direttiva 2003/87/CE](#)), è stato definito un più ampio sistema di scambio di emissioni con la denominazione di **ETS2** ([Direttiva \(UE\) 2023/959](#) di modifica della [Direttiva 2003/87/CE](#)).

Tale sistema, volto a gestire le emissioni di CO₂ relative al mondo degli edifici, del trasporto su strada e dei settori aggiuntivi, comprese le emissioni di gran parte le PMI non coperte dall'attuale EU ETS, sarà **operativo** a partire dal **1° gennaio 2028 in parallelo rispetto all'EU ETS**, con propri meccanismi di stabilizzazione del prezzo e specifici soggetti regolamentati, per i quali non sono previsti rilasci gratuiti di quote.

In particolare, il sistema EU ETS2 è stato istituito dall'art. 42-ter del [d.lgs. 47/2020](#), come modificato e integrato dal [d.lgs. 147 del 10 settembre 2024](#) (pubblicato in G.U. n. 241 del 14 ottobre 2024), per gli ambiti elencati nell'allegato I-bis del [d.lgs. 47/2020](#).

Al fine di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa, a partire dal 2025, i soggetti regolamentati, hanno avviato le attività di **monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO₂** derivanti combustibili immessi in consumo.

Successivamente, i soggetti regolamentati saranno tenuti a **acquistare, attraverso un sistema di aste, delle quote EU ETS2 per ogni tonnellata di CO₂ prodotta** dei combustibili immessi in consumo. Le quote EU ETS2 acquistabili verranno progressivamente ridotte ogni anno per incentivare la riduzione delle emissioni di CO₂.

A partire dal 2029 (per l'anno di emissione 2028), i costi **sostenuti per l'acquisto delle quote di emissione di CO₂ potranno essere trasferiti ai consumatori finali**.

Per la corretta identificazione dei consumi riconducibili al sistema EU ETS2 previste dal Capo IV bis della [Direttiva 2003/87/CE](#), il soggetto regolamentato acquisisce da ciascun cliente finale le informazioni relative all'utilizzo finale del gas in modo da ricondurre le emissioni ai Common Reporting Format (CRF) corrispondenti.

EU ETS2 (edilizia, trasporto stradale e settori aggiuntivi)

Nel 2023 con la [Direttiva \(UE\) 2023/959](#) è stato creato un nuovo sistema di scambio delle quote di emissione: il cosiddetto **EU ETS2** che copre la combustione di combustibili nei settori dell'edilizia, del trasporto stradale e in ulteriori settori (principalmente piccole industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni non già ricomprese nell'ambito di applicazione dell'attuale EU ETS). Il quadro legislativo dell'EU ETS2 è definito nella [Direttiva 2003/87/CE](#) ETS come modificata.

L'**EU ETS2** è stato progettato per funzionare in modo ordinato, fluido ed efficiente.

Le tempistiche previste sono le seguenti:

2025: monitoraggio e reporting delle emissioni di gas ad effetto serra per i soggetti regolamentati

2026: lancio del Fondo Sociale per il Clima [Link esterno](#)

2027: lancio dell'ETS2 e attivazione della fase di mercato con la messa all'asta delle quote di emissione.

2030: l'ETS2 raggiungerà il 42% di riduzione delle emissioni nel 2030 rispetto al 2005.

L'**EU ETS2** si applica alle emissioni dei combustibili e dei carburanti immessi in consumo nei settori riportati nell'Allegato III della [Direttiva \(UE\) 2023/959](#) (o allegato III della [direttiva 2003/87/CE](#) come modificata dalla [Direttiva \(UE\) 2023/959](#)).

Sono esclusi da questa attività:

- l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nelle attività elencate all'allegato I, tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell'articolo 27 bis;
- l'immissione in consumo di combustibili il cui fattore di emissione è pari a zero;
- l'immissione in consumo di rifiuti pericolosi o urbani utilizzati come combustibili.

Il sistema prenderà avvio nel 2025. Entro il 1° gennaio del 2025 i soggetti regolamentati dovranno essere in possesso di autorizzazione per poter immettere in consumo combustibile (solidi, liquidi e gassosi) nelle attività elencate all'Allegato III della [direttiva 2003/87/CE](#).

A partire dal 2025, i soggetti regolamentati dovranno monitorare le emissioni dei combustibili immessi in consumo e comunicarle all'Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il Piano di monitoraggio.

Dal 2027 verrà attivata la fase di mercato con la messa all'asta delle quote di emissione, la cui restituzione è prevista entro il 31 maggio 2028, procedendo in modo analogo per tutti gli anni successivi. Nell'ETS 2 le quote di emissione verranno assegnate integralmente all'asta in quanto non sono previste assegnazioni gratuite.

Per i primi anni dopo il lancio dell'ETS 2, ci sarà una riserva stabilizzatrice del mercato ovvero un meccanismo che garantirà che il prezzo delle quote rimanga stabile. È stato inoltre previsto di posticipare il lancio dell'ETS 2 al 2028 nel caso in cui i prezzi del petrolio o del gas risultino eccezionalmente elevati nel 2027.

I proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione nell'ETS 2 finanzieranno il Fondo sociale per il clima. Tale fondo sarà lanciato nel 2026, un anno prima dell'ETS ed insieme ai contributi degli Stati membri, mobiliterà 86,7 miliardi di euro dal 2026 al 2032. Il resto dei proventi delle aste andrà direttamente agli Stati Membri che spenderanno i soldi in progetti climatici e sociali.

Fonti

[Decreto Legislativo 9 giugno 2020 n. 47](#)
[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/2067](#)
[Decreto Legislativo 10 settembre 2024 n. 147](#)
[Direttiva 2003/87/CE](#)
[Direttiva \(UE\) 2023/959](#)

Collegati

[Decreto Legislativo 9 giugno 2020 n. 47](#)
[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/2067](#)
[Decreto Legislativo 10 settembre 2024 n. 147](#)
[Direttiva 2003/87/CE](#)
[Direttiva \(UE\) 2023/959](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
0.0	19.02.2026	---

Note Documento e legali

[certifico.com](https://www.certifico.com)
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2026
©Copia autorizzata Abbonati
ID 25587 | 19.02.2026
Permalink: <https://www.certifico.com/id/25587>
[Policy](#)

